GUARDIA DI FINANZA COMPAGNIA NETTUNO P.zza Mazzini, 45 - 00048 NETTUNO Tel. 06 9805171 - Fax 06 9804769

COPIA CONFORME ALL ORIGINALE

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIAD (Ostal Giùseppa d'Anterio)

Il Tribunale di Velletri

in persona dei magistrati: dott. A.Giannino - Presidente

dott.ssa S. Rocchi - Giudice

dott.ssa, M. Mosetti - Giudice

letta l'istanza di dissequestro proposta dall'avv. Luigi Iannettone, difensore delle parti civili costituite nel proc. n.2510/06 RGNR;

visto il parere sfavorevole del P.M., che ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale anteriore alla recente sentenza, di segno contrario della Suprema Corte;

atteso che la Suprema Corte, con sentenza 24-10-2008, ha ritenuto che non sia consentita la confisca, ex art. 44 D.P.R. n.380/81, di immobili realizzati nell'ambito di una lottizzazione abusiva;

che tale nuovo orientamento questo Tribunale ritiene condivisibile, non soltanto perché ispirato a recenti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma perché è in linea con un principio di civiltà giuridica, quale quello che la confisca non avvenga in danno di persone estranee al reato o che siano inconsapevoli della lottizzazione perché, in caso contrario, le stesse verrebbero espropriat L'senza indennizzo dell'appartamento acquistato dal costruttore che abbia realizzato un complesso abitativo in una lottizzazione abusiva;

peraltro, deve osservarsi che la confisca, quale sanzione amministrativa, non può prescindere dal requisito della imputabilità delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/81:

atteso che nella specie la circostanza che dal P.M. sia stata implicitamente riconosciuta la buona fede di alcuni terzi acquirenti degli immobili lo si desume dal rilievo che l'imputazione dell'abuso edilizio e dell'abuso in atti d'ufficio è stata elevata ai soggetti privati che hanno realizzato gli immobili ed ai soggetti pubblici che hanno rilasciato i titoli edificatori e soltanto ad alcuni degli acquirenti:

che, pertanto, ai soggetti che hanno acquistato un immobile o che hanno stipulato, prima del sequestro, un preliminare di acquisto di un immobile non può non riconoscersi la qualità di persona offesa dal reato, dovendosi ritenere, fino a prova contraria, la loro buona fede:

che il riconoscimento della huona fede di alcuni acquirenti è stato formalizzato con l'ammissione della loro costituzione di parte civile in udienza preliminare;

che la lesione dell'assetto urbanistico sarebbe destinata a permanere sia con il persistere del sequestro, sìa nel caso che ne fosse resa la disponibilità agli aventi diritto;

che il periculum in mora che legittima il sequestro preventivo di un immobile acquistato da un terzo estraneo al reato presuppone che la permanenza della disponibilità di tale bene in capo

A

a suo proprietario rappresenti un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato:

atteso che i villini all'epoca del sequestro erano già ultimati, erano stati già venduti dal costruttore ed erano abitati dagli acquirenti, ai quali è stata affidata la custodia, con facoltà d'uso, come si rileva dai verbali di sequestro;

che, pertanto, può essere disposto il dissequestro degli immobili agli acquirenti nei cui confronti non sia stato contestato la contravvenzione edilizia o il concorso nel reato di abuso in atti d'ufficio;

## ordina

il dissequestro in favore di Caserta Mariella, Moffa Daniele, Bruni Giuseppe, Sellitto Valentina, Molinaro Stanislao e Casentino Assunta, costituiti parte civile nel presente processo, ed in favore di ogni acquirente cui non sia stato contestato l'abuso edilizio o l'abuso in atti di ufficio, delle rispettive unità immobiliari facenti parte della lottizzazione in località "Eschieto" di Nettuno e sottoposte a sequestro preventivo con decreto del Gip del Tribunale di Velletri del 21-4-2007.

Si comunichi.

Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25-02-2010

TRIBUNALE DI VELLETRI
Cancelloria Panale

4-3-12010

Il Canadia e

l Presidente est